



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO (Prov. Reggio Emilia)

Ufficio Tributi

ICI e ravvedimento operoso

SCHEDA TECNICA

= *Normativa e prassi di riferimento:*

Art. 13, D.Lgs. 472/1997

Art. 16, D.Lgs. 473/1997

Art. 1, commi 20 e 22, Legge di Stabilità 2011

D.M. 7 dicembre 2010

= *Oggetto:*

tramite il ravvedimento operoso il contribuente ha la possibilità di rimediare spontaneamente alle violazioni commesse tramite l'applicazione di una sanzione ridotta.

= *Condizioni per beneficiare del ravvedimento operoso:*

- versamento del tributo omesso con l'aggiunta di interessi e sanzioni ridotte (vedi di seguito per modalità e **file di calcolo**) entro dei termini prestabiliti (vedi di seguito);
- la violazione non deve essere già oggetto di accertamento da parte dell'ufficio: se, ad esempio, il Comune ha notificato al contribuente un avviso di accertamento o anche un semplice questionario ICI e il contribuente procede con un ravvedimento operoso, l'ufficio può disconoscere l'efficacia del ravvedimento e continuare l'attività di accertamento;

➤ rispettare le eventuali condizioni per il ravvedimento stabilite dal Comune: ad esempio, molti regolamenti prevedono l'obbligo di trasmettere all'ufficio un apposito modulo di comunicazione dell'avvenuto ravvedimento allegando copia della quietanza di versamento.

= *Scadenze e sanzioni:*

Ricordiamo che il 16 dicembre 2010 è scaduta l'ultima possibilità di ravvedere il saldo ICI 2009 (per l'ultimo caso rimasto, ovvero quello di omesso versamento in assenza di obbligo dichiarativo).

I casi di ravvedimento relativi all'ICI 2010 sono i seguenti:

	<i>Scadenza ravvedimento</i>	<i>Sanzione ravvedimento</i>
Omesso versamento acconto ICI 2010 con obbligo dichiarativo	Termini per la dichiarazione dei redditi 2010	3 %
Omesso versamento acconto ICI 2010 senza obbligo dichiarativo	16 giugno 2011	3 %
Omesso versamento saldo ICI 2010	17 gennaio 2011 (il 15 gennaio è un sabato)	2,5 %
Omesso versamento saldo ICI 2010 con obbligo dichiarativo	Termini per la dichiarazione dei redditi 2010	3 %
Omesso versamento saldo ICI 2010 senza obbligo dichiarativo	16/12/2011	3 %

Attenzione: la Legge di Stabilità 2011 ha modificato le sanzioni in caso di ravvedimento operoso, stabilendo però che le nuove sanzioni si applicano "alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011": per questo motivo, nella tabella sopra abbiamo mantenuto le vecchie sanzioni, in quanto trattasi di "omissioni" compiute entro il dicembre 2010.

A partire dall'acconto ICI 2011 si applicheranno le nuove sanzioni secondo la seguente tabella:

	<i>Scadenza ravvedimento</i>	<i>Sanzione ravvedimento</i>
Omesso versamento acconto ICI 2011	18 luglio 2011 (il 16 luglio è un sabato)	3 %
Omesso versamento acconto ICI 2011 con obbligo dichiarativo	Termini per la dichiarazione dei redditi 2011	3,75 %
Omesso versamento acconto ICI 2011 senza obbligo dichiarativo	16 luglio 2012	3,75 %

Omesso versamento saldo ICI 2011	16 gennaio 2012 (il 15 gennaio è domenica)	3 %
Omesso versamento saldo ICI 2011 con obbligo dichiarativo	Termini per la dichiarazione dei redditi 2011	3,75 %
Omesso versamento saldo ICI 2011 senza obbligo dichiarativo	16/12/2012	3,75 %

⇒ *Interessi:*

a seguito del D.M. 7 dicembre 2010, dal 1° gennaio 2011 il tasso di interesse legale è stato elevato all' 1,5 %:

Saggio di interesse fino al 31 dicembre 2010	Saggio di interesse dal 1° gennaio 2011
1 %	1,5 %

⇒ *Modalità di versamento:*

per effettuare il versamento relativo al ravvedimento operoso vanno utilizzati i normali bollettini di versamento, nei quali andrà barrata l'apposita casella "RAVVEDIMENTO" e andranno inserite le cifre con le seguenti modalità:

- nei righe di dettaglio in basso ("TERRENI AGRICOLI", "AREE FABBRICABILI", "ABITAZIONE PRINCIPALE", "ALTRI FABBRICATI") andrà indicato l'importo del solo tributo omesso;
- l'importo del versamento indicato in alto in cifre e in lettere deve invece corrispondere alla somma arrotondata tra il tributo omesso, le sanzioni e gli interessi (il dettaglio delle sanzioni e degli interessi non compare, quindi, in nessuna riquadro del bollettino).

Nel caso il contribuente intenda utilizzare il modello F24, i codici sono i seguenti:

Oggetto	Codice F24
Abitazione principale	3901
Terreni agricoli	3902
Aree fabbricabili	3903
Altri fabbricati	3904
Interessi	3906
Sanzioni	3907